

COMUNICAZIONI**Missioni valevoli
nella seduta del 2 marzo 2000.**

Angelini, Bindi, Bordon, Borghezio, Brunetti, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Caveri, Cimadoro, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, De Franciscis, Di Capua, Diliberto, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Gambale, Ladu, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Matranga, Mattarella, Mattioli, Melandri, Melograni, Micheli, Montecchi, Morgando, Nardini, Olivo, Ostillio, Ranieri, Rivera, Scoca, Sica, Solaroli, Turci, Turco, Armando Veneto, Vigneri, Visco, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Angelini, Bindi, Bordon, Borghezio, Brunetti, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Caveri, Cimadoro, Corleone, D'Alema, Danese, De Franciscis, Di Capua, Diliberto, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Giovine, Ladu, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Matranga, Mattarella, Mattioli, Melandri, Melograni, Micheli, Morgando, Nardini, Olivo, Ostillio, Rivera, Scoca, Sica, Solaroli, Turci, Turco, Armando Veneto, Vigneri, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 1° marzo 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

MARTINAT ed altri: « Disposizioni in materia di danno alla persona e di tutela risarcitoria delle vittime » (6817);

FILOCAMO: « Modifiche alla legge 11 novembre 1996, n. 574, in materia di smaltimento delle acque di vegetazione derivanti dalla molitura delle olive » (6818);

SANTANDREA: « Disposizioni per la tutela del patrimonio linguistico romagnolo e delle sue varianti locali » (6819);

LECCESI ed altri: « Norme a tutela dei minori nelle attività sportive » (6820);

APOLLONI ed altri: « Concessione di agevolazioni a favore delle persone con *handicap* grave e dei soggetti che le assistono » (6821);

SANTANDREA: « Disposizioni per la tutela del patrimonio linguistico emiliano e delle sue varianti locali » (6822).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di legge costituzionale.

In data 1° marzo 2000 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale d'iniziativa del deputato:

CALDERISI: « Disposizione costituzionale transitoria per l'investitura popolare del Presidente del Consiglio dei ministri e per il Governo di legislatura » (6816).

Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

VII Commissione (Cultura):

POSSA ed altri: « Concessione di un contributo finanziario al Teatro alla Scala di Milano per interventi di ristrutturazione » (6769) *Parere delle Commissioni I e V*;

XI Commissione (Lavoro):

MARZANO: « Modifiche all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di reintegrazione nel posto di lavoro » (6789) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e X*;

XII Commissione (Affari sociali):

APOLLONI: « Nuove norme sulle metodologie clinico-terapeutiche complementari » (6742) *Parere delle Commissioni I, II, V e VII*.

Trasmissioni dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri con lettera in data 21 febbraio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 febbraio 2000.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Il ministro degli affari esteri, con lettera del 25 febbraio 2000, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alla risoluzione in Assemblea PISANU ed altri n. 6/00082, modificata, accolta in parte dal Governo e approvata in parte nella seduta

dell'Assemblea del 13 aprile 1999, concernente le iniziative di pace nei Balcani.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), competente per materia.

Trasmissione dal ministro delle finanze.

Il ministro delle finanze, con lettera in data 22 febbraio 2000, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 39 del decreto del ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, la relazione sulla gestione del totalizzatore nazionale in materia di scommesse sportive riferita al periodo luglio-dicembre 1999.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro per i beni e le attività culturali.

Il ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 24 febbraio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 30 marzo 1998, n. 88, recante « Norme sulla circolazione dei beni culturali », la relazione sull'applicazione della legge medesima, del regolamento CEE n. 3911/91 e della direttiva 93/7/CEE, corredata dalla relativa documentazione.

Tale relazione, sarà trasmessa alla V Commissione permanente (Bilancio) e alla VII Commissione permanente (Cultura).

Trasmissione dal ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera del 28 febbraio 2000, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, all'ordine del giorno in Assemblea BENVENTO n. 9/

6557/182, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 16 dicembre 1999, concernente la determinazione dell'aliquota IRAP per il settore bancario, finanziario e assicurativo.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale – Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze), competenti per materia.

Comunicazioni di nomine ministeriali.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 24 febbraio 2000, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 18 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, della conferma a Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del dottor Paolo DE IOANNA.

Tale comunicazione è deferita alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 28 febbraio 2000, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la comunicazione relativa al conferimento dell'incarico dirigenziale generale di capo dell'unità di gestione dei sistemi di trasporto ad impianti fissi del Ministero dei trasporti e della navigazione all'ingegner Amedeo GARGIULO.

Tale comunicazione è stata trasmessa alle Commissioni I (Affari costituzionali) e IX (Trasporti).

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 24 febbraio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative in materia di agricoltura da trasferire alle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143.

Tale richiesta è deferita, d'intesa con il Presidente del Senato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 1° aprile 2000.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTE DI LEGGE: S. 4127 – SENATORI TAROLLI ED ALTRI: NORME PER LA PARITÀ SCOLASTICA E DISPOSIZIONI SUL DIRITTO ALLO STUDIO E ALL'ISTRUZIONE (APPROVATA DAL SENATO) (6270) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: MATTARELLA ED ALTRI; TERESIO DELFINO ED ALTRI; GUIDI; ORLANDO; PIVETTI; BONO ED ALTRI; BERLUSCONI ED ALTRI; MARINACCI; TARADASH ED ALTRI; BICOCCHI ED ALTRI; NAPOLI ED ALTRI; VIGNALI ED ALTRI; BIANCHI CLERICI ED ALTRI; CASINI ED ALTRI (1351-1690-2059-2493/ter-2839-3246-3414-3448-4028-4403-4589-5661-6372-6398)

(A.C. 6270 – sezione 1)**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

esaminata la proposta di legge n. 6270, recante « Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione »;

tenuto conto che il comma 1 dell'articolo 1 prevede che il sistema nazionale di istruzione sia costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali, mentre al successivo comma 3 si fa riferimento unicamente alle scuole paritarie private senza menzionare le scuole istituite dagli enti locali;

considerato che l'evidente mancanza di omogeneità tra i due commi potrebbe ingenerare confusione relativamente all'applicazione del provvedimento in esame alle scuole istituite dagli enti locali;

impegna il Governo

a garantire la piena libertà di insegnamento e di organizzazione anche alle scuole istituite e gestite dagli enti locali, in

tal modo prevenendo le eventuali difficoltà che potrebbero derivare dall'applicazione dell'attuale testo di legge.

9/6270/1. Bianchi Clerici.

La Camera,

esaminata la proposta di legge n. 6270, recante « Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione »;

considerato che il comma 7 dell'articolo 1 prevede che, allo scadere del terzo anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge, il Ministro, con proprio decreto, riconduca tutte le scuole non statali alle due tipologie delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie;

impegna il Governo

a garantire l'esistenza anche delle scuole private che non intendano accedere al sistema paritario.

9/6270/2. Santandrea, Bianchi Clerici.

La Camera,

considerato che:

l'articolo 1, comma 13, della proposta di legge n. 6270 reca una previsione

di spesa per contributi in favore delle scuole elementari parificate, nonché in favore delle scuole materne per la partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge in questione;

la disposizione sopra richiamata è stata formulata sul presupposto di una definitiva approvazione della legge nel corso dell'anno 1999, di talché fosse possibile assegnare i finanziamenti previsti fin dall'esercizio finanziario 2000;

il ritardo nell'approvazione definitiva della legge nei tempi ipotizzati impedisce l'utilizzo dei finanziamenti;

coerentemente con l'impostazione sopra descritta, il successivo comma 16 prevede la copertura della relativa spesa a decorrere già dall'esercizio 2000;

un intervento del Governo, per dare all'impegno di spesa di cui al comma 13 decorrenza fin dall'esercizio finanziario in corso, non comporta aggravi di spesa rispetto alle previsioni di bilancio per l'anno 2000;

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti, anche d'urgenza, per consentire che l'impegno di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, possa essere reso operante a decorrere dall'esercizio finanziario in corso.

9/6270/3. Volpini, Voglino, Riva, Castellani, Crema, Manzione, Mazzocchin, Dalla Chiesa, Monaco, Bracco, De Murtas.

La Camera,

considerato che:

i riferimenti all'attuale assetto degli ordini e gradi di scuola contenuti nella proposta di legge n. 6270, sono esclusivamente finalizzati ad individuare i destinatari attuali dei benefici ivi previsti, senza

pregiudizio delle modifiche ordinamentali introdotte dalla legge 10 febbraio 2000, n. 30, modifiche che troveranno attuazione dopo l'adozione dei relativi provvedimenti;

impegna il Governo

in sede di attuazione della legge n. 30 del 2000 ad individuare e adottare i provvedimenti necessari per raccordare le disposizioni in materia di parità scolastica con quelle in materia di riordino dei cicli.

9/6270/4. Crema, Manzione, Volpini, Dalla Chiesa, Monaco, Voglino, Bracco, Castellani, De Murtas.

La Camera,

considerato che:

le norme in materia di parità scolastica sono successive a quelle del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e introducono una tipologia di enti che lo stesso decreto legislativo non poteva considerare in quanto non ancora esistenti;

il comma 8 dell'articolo 1 della proposta di legge n. 6270 deve pertanto essere interpretato alla luce di quanto disposto dal comma 4 dello stesso articolo e, in particolare, dalle lettere *d*) ed *e*);

impegna il Governo

ad interpretare il comma 8 dell'articolo 1 nel senso che tra i requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, richiesti alle scuole paritarie senza fini di lucro per godere dei benefici fiscali dallo stesso introdotti, non sono compresi quelli che contrastano con la stessa definizione di scuola paritaria e, segnatamente, non è compreso il requisito di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *b*), come precisato dai successivi commi 2 e 3.

9/6270/5. Mazzocchin, Volpini, Voglino, Riva, Castellani, Dalla Chiesa, Bracco, De Murtas, Monaco, Manzione.

La Camera,

premesso che le norme per la parità scolastica e sul diritto allo studio e all'istruzione (contenute nella proposta di legge n. 6270) prevedono, all'articolo 1, comma 7:

a) la possibilità, per le scuole non statali che non intendono chiedere il riconoscimento della parità a norma della nuova disciplina, di continuare ad avvalersi delle disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

b) che allo scadere del terzo anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della nuova disciplina legislativa, il Ministro della pubblica istruzione presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della medesima disciplina e, con proprio decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, propone il definitivo superamento delle disposizioni del citato testo unico, anche al fine di ricondurre tutte le scuole non statali alle due tipologie delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie;

considerato che:

la relazione del Ministro è configurata, nell'enunciazione del testo, in funzione della proposta del definitivo superamento del precedente regime giuridico in materia di riconoscimenti legali;

la proposta del Ministro, proprio perché tale, non può identificarsi in alcuna delle forme di esercizio diretto della potestà normativa del Governo a norma della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e che, nella fattispecie, non ricorre, in particolare, una delegificazione della materia a norma dell'articolo 17, comma 2, della predetta legge, né, d'altra parte, può ipotizzarsi una proposta del Ministro presentata con proprio decreto;

impegna il Governo

ad interpretare la previsione del testo nel senso di considerare la relazione del Ministro come finalizzata ad acquisire le valutazioni del Parlamento, in vista del definitivo superamento delle disposizioni del testo unico n. 297 del 1994, e delle conseguenti proposte legislative da parte del Governo, da assumere nelle forme previste dall'ordinamento vigente.

9/6270/6. Monaco, Crema, Manzione, Castellani, Volpini, Dalla Chiesa, Riva, Mazzocchin, Voglino, Bracco, Castellani, De Murtas.

La Camera,

in sede di discussione della proposta di legge n. 6270, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;

considerato che:

dal 1° settembre 2000 troveranno piena attuazione le norme sull'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche previste dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, dal comma 9;

è in corso di esame presso la Camera un disegno di legge finalizzato al riordino degli organi collegiali, in coerenza con i principi che informano le norme sull'autonomia;

impegna il Governo

a dare attuazione alle disposizioni contenute all'articolo 1, comma 4, armonizzandole con le sopra citate disposizioni sull'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche.

9/6270/7. Manzione, Crema, Bracco, Voglino, Dalla Chiesa, Monaco.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1286. — DISPOSIZIONI IN MATERIA DI STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE (APPROVATO DAL SENATO) (4818) E ABBRICCIATE PROPOSTE DI LEGGE: SCALIA; TERESIO DELFINO; D'INIZIATIVA POPOLARE E MOLGORÀ ED ALTRI (324-1354-2878-4546)

(AC 4818 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4818 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Principi generali).

1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali.

2. L'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica.

3. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dalla presente legge in attuazione delle disposizioni in essa contenute; le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella medesima legge.

4. Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge, ad adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati ai principi dettati dalla presente legge.

EMENDAMENTO ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Principi generali).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — *(Principi generali).* — 1. Le norme contenute nella presente legge costituiscono lo « Statuto dei diritti del contribuente » e contengono i principi inderogabili di tutela del contribuente nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria. Sono prive di efficacia le disposizioni in contrasto con quanto stabilito nella presente legge, salvo specifica abrogazione che non può avvenire tramite leggi speciali.

2. L'Amministrazione finanziaria è al servizio del contribuente e, come tale, il suo operato deve favorire l'esecuzione degli adempimenti richiesti ai contribuenti dalla legge, garantendo efficienza, efficacia, trasparenza ed imparzialità nello svolgimento della propria attività.

3. Il sistema fiscale non deve operare alcuna sperequazione nei confronti dei contribuenti, che hanno diritto ad avere un'applicazione imparziale della legge.

4. Non sono ammessi, a parità di reddito e di fattispecie giuridica, trattamenti fiscali differenziati. Per le imposte di carattere nazionale non possono essere applicate differenziazioni geografiche.

5. L'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica.

6. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dalla presente legge in attuazione delle disposizioni in essa contenute; le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella medesima legge.

7. Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati ai principi dettati dalla presente legge.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Molgora.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (*Disegni di legge*). — 1. I disegni di legge del Governo che istituiscono nuovi tributi o che modificano la disciplina di quelli esistenti devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dall'amministrazione competente, sugli effetti determinati dalle singole disposizioni nei confronti dei contribuenti con specifico riferimento agli oneri previsti per l'adeguamento alla nuova normativa ed ai termini opportuni per facilitarne l'applicazione.

1. **01.** Contento, Antonio Pepe, Carlo Pace, Giovanni Pace.

(AC 4818 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4818 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie).

1. Le leggi e gli altri atti aventi forza di legge che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.

2. Le leggi e gli atti aventi forza di legge che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all'oggetto della legge medesima.

3. I richiami di altre disposizioni contenuti nei provvedimenti normativi in materia tributaria si fanno indicando anche il contenuto sintetico della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

4. Le disposizioni modificate di leggi tributarie debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

(Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. (*Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie*). — 1. Le leggi e gli altri atti aventi forza di legge che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo; la rubrica

delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.

2. Le leggi e gli atti aventi forza di legge che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all'oggetto della legge medesima.

3. I richiami di altre disposizioni contenuti nei provvedimenti normativi in materia tributaria si fanno, di regola, indicando anche il contenuto della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

4. Le disposizioni modificative di leggi tributarie debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.

5. Le norme fiscali devono essere raccolte in un testo unico.

6. Le circolari ministeriali non possono introdurre nuovi adempimenti per i contribuenti.

Testo alternativo del relatore di minoranza on. Molgora.

(AC 4818 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4818 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

(Efficacia temporale delle norme tributarie).

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in

vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

(Efficacia temporale delle norme tributarie).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3 *(Efficacia temporale delle norme tributarie).* — 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo e non possono riguardare una dichiarazione fiscale relativa ad un esercizio in corso o già chiuso, salvo che siano più favorevoli per il contribuente.

2. Le norme di carattere fiscale entrano in vigore non prima di tre mesi dalla pubblicazione e comunque nell'esercizio finanziario successivo, salvo che siano più favorevoli per il contribuente.

3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Molgora.

(AC 4818 — sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4818 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.

(Utilizzo del decreto-legge in materia tributaria).

1. L'istituzione di nuovi tributi non può essere disposta con decreto-legge.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

(Utilizzo del decreto-legge in materia tributaria).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4. *(Utilizzo del decreto-legge in materia tributaria).* — 1. La materia tributaria non può essere regolamentata con decreto-legge.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Molgora.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4. *(Utilizzo del decreto-legge in materia tributaria).* — 1. Non si può disporre con decreto-legge l'istituzione di nuovi tributi né prevedere l'applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di soggetti.

4. 2. (Nuova formulazione) Antonio Pepe, Giovanni Pace.

(AC 4818 — sezione 5)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4818 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

(Informazione del contribuente).

1. L'amministrazione finanziaria deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impositore. L'amministrazione finanziaria deve altresì assumere idonee iniziative di informazione

elettronica, tale da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendola a disposizione gratuita dei contribuenti.

2. L'amministrazione finanziaria deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei tutte le circolari e le risoluzioni da essa emanate, nonché ogni altro atto o decreto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

(Informazione del contribuente).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. *(Informazione del contribuente).* — 1. L'amministrazione finanziaria deve assumere idonee iniziative volte alla completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impositore. L'amministrazione finanziaria deve altresì assumere idonee iniziative di informazione elettronica, tale da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendola a disposizione gratuita dei contribuenti.

2. L'amministrazione finanziaria deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei tutte le circolari e le risoluzioni da essa emanate, nonché ogni altro atto o decreto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti.

3. Ai comunicati stampa e similari, se concernenti modificazioni legislative o regolamentari, devono seguire, entro le successive quarantotto ore, le inerenti disposizioni.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Molgora.

(AC 4818 — sezione 6)**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 4818 NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE****ART. 6.***(Conoscenza degli atti e semplificazione).*

1. L'amministrazione finanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.

2. L'amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.

3. L'amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministra-

zioni. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.

5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.

EMENDAMENTI PRESENTATO ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE**ART. 6.***(Conoscenza degli atti e semplificazione).**Sostituirlo con il seguente:*

ART. 6. *(Conoscenza degli atti e semplificazione).* — 1. L'amministrazione finanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni, ovvero nel luogo ove il

contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.

2. L'amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.

3. La modulistica relativa alle dichiarazioni fiscali deve essere pubblicata e disponibile almeno tre mesi prima del termine iniziale di presentazione. I modelli devono essere comprensibili anche ai contribuenti che non dispongono di una specifica conoscenza tributaria.

4. Il termine iniziale e quello finale di presentazione delle relative dichiarazioni fiscali e delle scadenze di pagamento eventualmente correlate sono automaticamente prorogati nel caso di violazione dalla disposizione di cui al comma 3.

5. Nell'ipotesi in cui l'amministrazione finanziaria richieda documenti già in suo possesso o che può ottenere da altra amministrazione pubblica, al contribuente spetta un rimborso forfetario di lire centocinquantamila da far valere su un tributo a sua scelta.

6. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione

non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Molgora.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o di altre amministrazioni aggiungere le seguenti: pubbliche indicate dal contribuente.

Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, dopo le parole: o di altre amministrazioni aggiungere le seguenti: pubbliche indicate dal contribuente.

6. 7. Governo.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

(AC 4818 — sezione 7)

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4818 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

(Chiarezza e motivazione degli atti).

1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.

2. Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:

a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito

all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;

b) l'organo o l'autorità amministrativa presso il quale è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;

c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.

4. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrono i presupposti.

(AC 4818 – sezione 8)

**ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
n. 4818 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 8.

(Tutela dell'integrità patrimoniale).

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione.

2. È ammesso l'accolto del debito d'imposta altrui.

3. Le disposizioni tributarie non possono stabilire né prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile.

4. L'amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stata definitivamente accertata che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.

5. L'obbligo di conservazione di atti e documenti, ancorché stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

7. La pubblicazione e ogni informazione relative ai redditi tassati, anche previste dall'articolo 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441, sia nelle forme previste dalla stessa legge sia da parte di altri soggetti, deve sempre comprendere l'indicazione dei redditi anche al netto delle relative imposte.

8. Ferme restando, in via transitoria, le disposizioni vigenti in materia di compensazione, con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l'estinzione dell'obbligazione tributaria mediante compensazione, estendendo, a decorrere dall'anno d'imposta 2002, l'applicazione di tale istituto anche a tributi per i quali attualmente non è previsto.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.

(Tutela dell'integrità patrimoniale).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8. *(Tutela dell'integrità patrimoniale).* — 1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione.

2. Gli interessi semestrali previsti dalle norme in materia tributaria, compresi quelli per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, vengono sostituiti da interessi in misura annua pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di un punto percentuale.

3. Il termine per il pagamento della prima o unica rata del ruolo non può

essere inferiore, dalla data di notifica della cartella, al termine previsto per la proposizione di eventuale ricorso.

4. In presenza di idonea garanzia fideiussoria deve essere garantita la sospensione di ogni procedura di riscossione anche coattiva.

5. È ammesso l'accolto del debito d'imposta altrui.

6. I termini stabiliti per il versamento di imposte e tasse devono intendersi unificati per qualsiasi forma di pagamento utilizzata. Il contribuente non è tenuto al pagamento di eventuali interessi o sanzione comunque denominata, se il versamento viene erroneamente effettuato presso un ufficio, sezione di tesoreria o concessionario della riscossione incompetente o in forma non corretta.

7. Le disposizioni tributarie non possono stabilire né prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile e comunque non oltre i cinque anni.

8. Il contribuente ha il diritto di trattenere le somme contestate, corrispondendo un interesse pari al tasso legale, fino a quando l'amministrazione finanziaria o gli organi del contenzioso non abbiano preso una decisione sull'oggetto della contestazione. In caso di appello, il contribuente può fornire idonea garanzia, anziché pagare le somme contestate.

9. È possibile ricorrere in appello anche soltanto per la liquidazione delle spese processuali e per i risarcimenti previsti dall'articolo 5.

10. L'amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni o delle garanzie che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.

11. L'obbligo di conservazione di atti e documenti, ancorché stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di

cinque anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Molgora.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: senza liberazione del contribuente originario.

8. 30. Governo.

Al comma 5, sopprimere la parola: ancorché.

8. 31. Governo.

Al comma 8, sostituire la parola: 2002 con la seguente: 2000.

8. 6. Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo.

(AC 4818 — sezione 9)

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4818 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 9.

(Rimessione in termini).

1. Il Ministro delle finanze, con decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, rimette in termini i contribuenti interessati, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari è impedito da cause di forza maggiore. Qualora la rimessione in termini concerne il versamento di tributi, il decreto è adottato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Con proprio decreto il Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili.